



Regole di ricasazione

Procedura interna alla commissione

secondo la decisione del 19 settembre 2008

Principi

La CENU è coinvolta quale commissione consultiva in procedure di autorizzazione concrete in materia di biotecnologia e ingegneria genetica nel settore non umano. Le regole di ricasazione si applicano quando un organismo può influenzare una procedura amministrativa concreta.

I membri devono valutare la domanda senza pregiudizi e in modo imparziale ed esprimere un avviso indipendente. I membri devono giungere alle loro conclusioni in modo tale che le stesse non sembrino prestabilite.

Il criterio determinante per valutare la posizione dei membri non è la loro *effettiva* imparzialità. I membri non devono limitarsi a esaminare la loro indipendenza effettiva, ma devono stabilire se *appaiono* imparziali agli occhi del richiedente.

Motivi di ricasazione secondo il punto 7 della decisione istitutiva del 27 aprile 1998

Quando la Commissione si esprime in merito a compiti esecutivi concreti, segnatamente a domande d'autorizzazione, i membri della stessa sono tenuti a ricasarsi se:

- a. hanno un interesse personale nella questione;
- b. rappresentano un richiedente o un ricorrente;
- c. sono coinvolti nella questione per altri motivi.

Se la ricasazione dà adito a controversie, il presidente sottopone l'affare per decisione all'autorità competente in materia.

È fatta salva la regolamentazione concernente la ricasazione in istanza di giudizio.

Concretizzazione dei motivi di ricusazione

Un membro deve ricusarsi se:

- è coinvolto, in qualsiasi forma, quale parte in causa nella procedura;
- in una procedura concreta si è espresso in pubblico e concretamente per o contro una domanda;
- è direttamente o indirettamente interessato dalla decisione in quanto essa influenza la sua attività;
- appartiene a un'organizzazione che si è espressa concretamente e ha preso posizione su un caso specifico.

In merito all'appartenenza a un'organizzazione si applicano le seguenti regole:

- i membri devono ricusarsi se svolgono una funzione attiva in seno a un'organizzazione e in tale funzione possono influenzare le procedure interne all'organizzazione. Un'appartenenza passiva può, ma non deve necessariamente costituire un motivo di ricusazione. In tal caso la parzialità va valutata di volta in volta.

In particolare:

- appartenenza a una facoltà: un membro si ricusa se egli stesso e il richiedente appartengono alla stessa facoltà, dal momento che dall'esterno le facoltà sono percepite come unità tangibili. Questo motivo di ricusazione si applica anche se la facoltà è suddivisa dal punto di vista organizzativo e i legami tra l'unità organizzativa del richiedente e quella del membro sono in realtà soltanto minimi;
- appartenenza a un'università: in sé, l'appartenenza a un'università coinvolta nella procedura non costituisce un motivo di ricusazione. Se tuttavia la direzione dell'università interviene in una procedura concreta e prende posizione per o contro una domanda, l'appartenenza all'università può diventare motivo di ricusazione.

Procedura interna alla commissione

- Se la Commissione è invitata a formulare un parere nell'ambito di una domanda di autorizzazione concreta, ogni membro valuta anzitutto se, in un modo o nell'altro, non possa apparire come parziale. Il criterio di valutazione della parzialità è il punto di vista esterno.
- Ogni membro è tenuto a dichiarare agli altri membri eventuali relazioni d'interesse nel caso specifico. Il membro comunica una possibile parzialità anche in caso di dubbio. La decisione se esiste un motivo di ricusazione spetta alla Commissione. La decisione è presa dalla Commissione secondo un metro di valutazione rigoroso. Se non è raggiunta nessuna intesa, si applica il numero 7 capoverso 2 della decisione istitutiva.
- La Commissione pubblica i nomi dei membri che si ricusano all'inizio del parere relativo a una domanda di autorizzazione concreta. Sono dichiarati anche i motivi di ricusazione.
- I membri rinunciano a una pubblicazione generale delle relazioni d'interesse in quanto:
 - darebbe all'appartenenza a organizzazioni e simili un peso che non le spetta;
 - potrebbe far sorgere una relazione d'interesse proprio in seguito alla pubblicazione;
 - sarebbe una trasparenza soltanto fittizia;
 - non terrebbe conto dell'esigenza di tutelare la sfera privata dei membri.